

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1751

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre disposizioni in materia di ordinamento delle università

Presentata il 12 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito dello stato giuridico della docenza universitaria, che pur necessita di una revisione generale, anche alla luce della nuova riforma didattica, una questione prioritaria riguarda i ricercatori. La legge n. 28 del 1980 imponeva la soluzione dello stato giuridico dei ricercatori entro quattro anni dalla sua data di entrata in vigore e fino ad oggi, nonostante il discorso sia stato più volte avviato nelle passate legislature, non si è riusciti a darne un'adeguata definizione.

La presente proposta di legge, che era già stata approvata nella XIII legislatura da un ramo del Parlamento, (atto Camera n. 5980) propone l'istituzione della

terza fascia del ruolo dei professori universitari, nella quale fare convergere tutti i ricercatori e le figure che ai sensi della legislazione vigente sono state ad essi equiparati.

Si andrebbe così a sanare, almeno provvisoriamente, un'iniquità che si protrae ormai da circa un ventennio e che nel frattempo ha consentito la generazione di altre figure che, nel corso degli anni, non hanno fatto altro che aprire contenziosi vari o produrre la necessità d'interventi legislativi « *ad hoc* ».

La proposta di legge in esame, prevede, altresì, una regolamentazione equilibrata delle fasce universitarie nell'ambito delle dovute revisioni statutarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e tutte le figure equiparate, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di « professori ricercatori ».

2. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura di valutazione comparativa già prevista dalla legislazione vigente per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.

3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei.

5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attri-

buire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

ART. 2.

1. Negli organi cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce della docenza.

ART. 3.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

ART. 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza, approvato dagli organi accademici competenti ».

ART. 5.

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0012690